



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 351

Seduta del 16/07/2018

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI USO COMMERCIALE DEI NATANTI DA DIPORTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 27, COMMA 6, DEL D.LGS. 18 LUGLIO 2005 N. 171

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Aldo Colombo

Il Dirigente Silvia Maria Volpato

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il Codice della Nautica da Diporto, approvato con D.Lgs 18 luglio 2005, n. 171, sull'uso commerciale delle unità da diporto, che, secondo quanto specificato all'articolo 3, sono distinte in "natanti", "imbarcazioni" e "navi" sulla base della lunghezza degli scafi, rispettivamente fino a 10 metri, da 10 a 24 metri ed oltre i 24 metri, il quale prevede, tra le altre, le seguenti fattispecie di utilizzo commerciale:

- locazione, ossia, ai sensi dell'articolo 42, il contratto con il quale una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra parte, per un periodo di tempo, l'unità per finalità da diporto: l'unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
- noleggio, ossia, ai sensi dell'articolo 47, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto, per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in acque di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto: il natante noleggiato rimane nelle disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio;
- utilizzo da parte dei centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c);

RICHIAMATI:

- il Decreto 26 ottobre 1998, n. 71602/1118 della Direzione Generale Trasporti e Mobilità della Regione Lombardia avente ad oggetto "Disciplina dell'esercizio dell'attività di locazione e noleggio con natanti da diporto, con finalità ricreative e per gli usi di carattere locale" con cui è stato istituito il registro nautico per l'iscrizione dei natanti da diporto per la locazione e il noleggio (di seguito, per brevità, "R.U.D.L.N.");
- la d.g.r. 22 dicembre 1999, n. 47317 che approva le direttive sperimentali per l'esercizio della delega di funzioni amministrative attribuite alle province e ai comuni in materia di navigazione e demanio delle acque interne, il cui Allegato B disciplina i pubblici registri nautici, prevedendo e normando, tra gli altri, la tenuta del R.U.D.L.N.;

RICHIAMATI in particolare i contenuti di tali atti per quanto concerne la registrazione dei natanti da diporto ad uso commerciale e l'esercizio di tale attività, di seguito sinteticamente riportati:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- a) l'obbligo di esposizione di una targhetta sul natante indicante il numero di iscrizione al R.U.D.L.N., il nome e la ragione sociale del locatore e il numero massimo di persone trasportabili;
- b) la sottoposizione a periodiche verifiche di idoneità tecnica dei natanti al fine dell'iscrizione nel R.U.D.L.N.;
- c) l'obbligo di tenuta di un registro di bordo, in cui indicare il numero del natante noleggiato e/o locato, il giorno e l'ora di inizio e termine di detto utilizzo e le complete generalità di colui al quale viene affidato il natante;
- d) il limite massimo di dodici persone trasportabili, oltre all'equipaggio;
- e) la facoltà del locatore/noleggiatore di richiedere al cliente dichiarazione di capacità al nuoto e, in caso negativo, l'obbligo di fornire a quest'ultimo un adeguato numero di cinture di salvataggio da indossare;
- f) il divieto di locazione e noleggio con condizioni meteorologiche avverse, l'obbligo del locatore di informare il conduttore sulle vigenti norme di sicurezza e sull'obbligo di rientrare a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche;
- g) la fissazione di tariffe minime e massime per l'esercizio della locazione;

DATO ATTO che tali provvedimenti, nella parte in cui istituiscono e disciplinano il R.U.D.L.N., erano stati redatti sulla base del Decreto Legge 21 ottobre 1996, n. 535 recante "Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei", come convertito con Legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 647 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge ", il quale:

- all'articolo 10, comma 10, prevedeva che "L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonché per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali";
- al comma 11 novellava l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, prevedendo che l'utilizzazione dell'unità da diporto per finalità di locazione e noleggio fosse annotata nei registri di iscrizione delle unità da diporto, con indicazione dei soggetti, ditte individuali o società, esercenti l'attività di locazione o noleggio e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) con sentenza n. 00597/2018, ha disposto l'intervenuta abrogazione delle disposizioni recanti l'obbligo di iscrizione nel R.U.D.L.N. e il conseguente annullamento dei relativi provvedimenti attuativi, in quanto il D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 recante il "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172":

- all'art. 66, comma 1, lettera l), ha abrogato l'art. 10, comma 10 del Decreto Legge 21 ottobre 1996, n. 535 soprarchiamato, e ha quindi soppresso la disposizione che delegava le competenti autorità locali a disciplinare la locazione e il noleggio dei natanti da diporto;
- ha escluso la sottoponibilità dei natanti da diporto a qualsivoglia obbligo di iscrizione in registri, limitando l'obbligo di iscrizione in registri alle sole imbarcazioni e navi;
- ha demandato al regolamento di attuazione la disciplina della sicurezza della navigazione delle unità da diporto. "La compiuta disciplina, da parte di fonti statali, delle misure per la sicurezza della navigazione delle unità da diporto", afferma la sentenza, "consente di escludere la sussistenza di residuo spazio alla normazione regionale in materia, che possa fondare la legittimità dell'obbligo di iscrizione in un registro";

DATO ATTO che il D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171, all'art. 27 comma 6 prevede che: "L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali";

RICHIAMATA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. MIT n. U.0017619 del 19/06/2017, con la quale si forniscono indicazioni in merito ai contenuti dell'ordinanza da adottarsi ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del D.Lgs. 171/2005, specificando che le disposizioni debbano prioritariamente esaminare, tra gli altri, i seguenti aspetti tecnico-amministrativi per la disciplina e lo svolgimento in sicurezza dell'attività di utilizzo commerciale dei natanti da diporto, nonché per la tutela delle attività imprenditoriali, prevenendo fenomeni di esercizio abusivo:

- a) la predisposizione di una targhetta identificativa da apporsi in modo ben



Regione Lombardia

LA GIUNTA

visibile sul natante;

- b) la tenuta di un apposito registro, ove annotare il numero progressivo del contratto e i relativi estremi;
- c) la forma scritta del contratto di noleggio, con l'obbligatorietà della tenuta a bordo del contratto medesimo e l'indicazione delle persone imbarcate, nonché l'annotazione sullo stesso dei dati del conduttore e degli estremi della patente nautica/titolo professionale;
- d) la specifica copertura assicurativa estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri;

CONSIDERATO che:

- in data 13 febbraio 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229 recante modifiche al Codice della nautica da diporto il quale ha introdotto:
 - a) all'articolo 2, il comma 2-bis, con cui si prevede che "Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice";
 - b) all'articolo 27, il comma 6-bis con cui si prevede che per il noleggio da diporto sia obbligatoria la patente nautica in capo al noleggiatore indipendentemente dalla potenza del motore (mentre per la locazione, la patente nautica di categoria A viene richiesta al locatario e non al locatore, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente) e che all'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali sia obbligato ad imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici (mentre per la locazione il limite coincide con il numero di persone che il natante è abilitato ad imbarcare);
- il Regolamento attuativo del Codice della nautica da diporto, approvato con decreto 146/2008, nella sua attuale formulazione, agli articoli 82 e seguenti prevede una specifica disciplina delle visite tecniche cui devono essere sottoposte le unità adibite al noleggio, senza lasciare ambiti di normazione al legislatore regionale, richiedendo per tutte le unità di navigazione (natanti, imbarcazioni e navi) il possesso del certificato di idoneità al noleggio cui deve essere allegato l'elenco dei mezzi di sicurezza e salvataggio;

CONSIDERATO che:

- le disposizioni che istituiscono e disciplinano il R.U.D.L.N. e le relative verifiche di idoneità tecnica funzionali all'iscrizione nello stesso, in quanto materia di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

esclusiva competenza statale, sono da considerarsi abrogate;

- nelle more dell'adeguamento del regolamento attuativo del Codice della nautica da diporto è necessario mantenere una modalità di identificazione dei natanti impiegati in attività di locazione e noleggio sulle acque interne, conformemente alle indicazioni fornite dalla Circolare ministeriale del giugno 2017 soprarichiamata, anche al fine di consentire alle competenti autorità l'esercizio della funzione di rilascio del certificato di idoneità al noleggio che si riferisce a singole unità di navigazione, da individuare in modo certo;
- è necessario adeguare e aggiornare le disposizioni regionali in materia di utilizzo commerciale dei natanti da diporto, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, delle intervenute modifiche della normativa nazionale e delle nuove esigenze manifestate dal settore, in relazione al suo mutato assetto, tenendo conto che le attività di noleggio e locazione dei natanti da diporto, sulle acque interne lombarde, si svolgono in zone caratterizzate dalla presenza di notevole traffico da trasporto pubblico e da diporto, nonché da un'alta concentrazione di persone e di attività sulle spiagge e negli specchi acquei;

RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzo commerciale dei natanti da diporto e stabilire prescrizioni utili al regolare svolgimento delle attività di locazione e noleggio degli stessi ai fini della salvaguardia delle persone impegnate in attività balneari o ricreative e della pubblica incolumità degli utenti di detti servizi, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;

VISTI i seguenti articoli della l.r. 6/2012:

- art. 4, comma 5, lett. d), con il quale sono delegate alle province e alla Città Metropolitana di Milano le funzioni e i compiti concernenti l'iscrizione delle unità di navigazione nei registri pubblici, cui è correlato il rilascio delle targhe identificative delle unità di navigazione;
- art. 48, comma 3, ai sensi del quale le funzioni di cui all'art. 4, comma 5, possono essere svolte dalle Autorità di Bacino Lacuale cui aderiscono le province interessate;

RITENUTO pertanto di modificare l'allegato B della d.g.r. 22 dicembre 1999, n. 47317, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente delibera, mediante:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- previsione dell'obbligo di esposizione di un codice alfanumerico identificativo a bordo dei natanti da diporto per uso commerciale, assegnato dalle Province / Città metropolitana (o dagli enti da cui all'art. 48 l.r. 6/2012) a fronte di una dichiarazione del locatore/noleggiatore/operatore centro immersioni;
- precisazione della disciplina in tema di tenuta del registro su cui annotare gli estremi dei contratti di locazione e noleggio e definizione di un facsimile dello stesso;
- specificazione degli obblighi in capo ai noleggiatori/locatori per garantire la sicurezza degli utenti;
- eliminazione delle disposizioni superate dalla sentenza del Consiglio di Stato soprarichiamata o dalla normativa nazionale intervenuta, quali l'obbligo di sottoposizione dei natanti alle visite tecniche, il limite numerico alle persone trasportabili e la previsione circa la fissazione di tariffe minime e massime per la locazione e il noleggio;

RILEVATO che l'Allegato 1 è stato elaborato a seguito di confronti con le Province e Autorità di Bacino interessate e quindi condiviso con tali enti;

RICORDATO che ai sensi del comma 7 dell'articolo 53 del D.Lgs 171/2005 recante il Codice della Nautica da Diporto, il mancato rispetto dei provvedimenti emanati dall'autorità competente in base al codice stesso determina l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1 alla presente delibera, parte integrante e sostanziale della stessa, recante le modifiche all'Allegato B della d.g.r. 47317/1999;
2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
3. di demandare alla Direzione Generale Infrastrutture e mobilità la redazione di un testo coordinato dell'allegato B della d.g.r. 22 dicembre 1999, n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

47317, come modificato dall'Allegato 1 della presente delibera, da trasmettere alle autorità competenti e da pubblicare sul sito internet di Regione Lombardia, unitamente alle informazioni utili ai cittadini interessati;

4. di demandare alle autorità competenti di dare ampia pubblicità ai contenuti del presente provvedimento;
5. di stabilire che le disposizioni dell'Allegato B della d.g.r. 22 dicembre 1999, n. 47317 come modificate dall'Allegato 1 della presente delibera diventano efficaci il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione sul BURL.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO 1

Modifiche all'Allegato B della d.g.r. 22 dicembre 1999, n. 47317

Al capitolo "PUBBLICI REGISTRI NAUTICI", il paragrafo "Premesse – Norme fondamentali", è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le procedure per l'espletamento delle funzioni amministrative riguardanti l'iscrizione delle unità di navigazione nei registri pubblici, il rilascio dei certificati di idoneità al noleggio dei natanti da diporto e l'assegnazione di codici identificativi dei natanti da diporto ad uso commerciale sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) della l.r. 6/2012, anche in forma associata secondo quanto previsto dall'articolo 48 della l.r. 6/2012.";

a) il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. Altri adempimenti sono previsti dal r.d. 9 maggio 1932 n. 813 per le imbarcazioni adibite ad uso privato.";

b) dopo il punto 4 è inserito il seguente punto 4-bis:

"4-bis. Nelle more della disciplina attuativa del Codice della Nautica da Diporto che indicherà le modalità di annotazione dell'uso commerciale dei natanti da diporto, al fine di consentirne l'individuazione certa nell'espletamento delle funzioni di certificazione e vigilanza, gli enti di cui al punto 1 competenti per l'ambito territoriale nel quale è situata la sede operativa dell'impresa dove vengono stabilmente ormeggiati i natanti, ne tengono un elenco progressivo di carattere ricognitivo e rilasciano i relativi codici alfanumerici identificativi.

Al capitolo "TARGHE", il paragrafo "Modello di targa" è così modificato:

a) è eliminata la seguente riga:

D	Registro dei natanti da diporto adibiti a locazione o noleggio
---	--

b) è eliminata la seguente riga:

0001-9999	locazione e noleggio da diporto	RUDLN
-----------	---------------------------------	-------

Al capitolo "ALTRI REGISTRI", il paragrafo "Registro delle unità da diporto per locazione e noleggio (RUDLN)" e i relativi sottoparagrafi "Registro di noleggio" e "Norme specifiche da verificare con la vigilanza" sono integralmente sostituiti come segue:

"Annotazione dell'uso commerciale dei natanti da diporto

1. *Nelle more della disciplina delle modalità di annotazione dell'uso commerciale dei natanti da diporto da parte del regolamento attuativo del Codice della Nautica da Diporto, secondo*

quanto disposto dall'articolo 2, comma 2-bis, del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto con D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, tutti i natanti utilizzati ai fini commerciali di locazione, noleggio e appoggio alle immersioni subacquee, ivi inclusi i pedalò, le canoe e le tavole, riportano sullo scafo, anche mediante apposita targhetta identificativa, un codice alfanumerico assegnato dagli enti competenti sulla base di un elenco numerato in modo progressivo, tenuto dagli stessi con finalità ricognitiva.

2. Il presente atto disciplina l'utilizzo di natanti quali unità di appoggio per l'attività didattica e di escursionismo subacqueo effettuata da centri d'immersione in modo professionale, a titolo oneroso, nei confronti di allievi aspiranti al conseguimento di brevetti o di subacquei già in possesso di brevetti. Non si applicano quindi ai natanti impiegati da circoli ed associazioni sportive/ricreative o Onlus qualora effettuino attività di mero escursionismo subacqueo, a titolo gratuito ed a beneficio dei propri associati, ovvero ai natanti da diporto utilizzati dallo stesso proprietario e relativi ospiti per la medesima finalità, qualora il trasporto di escursionisti subacquei abbia carattere occasionale e non muti la destinazione ad uso diportistico del natante.
3. Gli operatori aventi stabili organizzazioni nel territorio comunitario, che intendano effettuare attività di locazione o noleggio con natanti da diporto comunque stazionanti nelle acque interne lombarde o che intendano utilizzare natanti come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono presentare agli enti competenti una dichiarazione in duplice copia originale (secondo il facsimile di cui al sottoparagrafo "Facsimile di dichiarazione") resa ai sensi del DPR 445/2000, a cui va allegata la seguente documentazione:
 - elenco dei natanti utilizzati per locazione/noleggio/addestramento subacqueo, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
 - indicazione del porto o di altra struttura in cui abitualmente stazionano i natanti e/o si intende compiere l'attività;
 - indicazione dell'eventuale concessione demaniale relativa all'ormeggio dei natanti e/o del contratto di ormeggio, e/o dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti in attesa di essere locati/noleggiati e, qualora gli stessi si trovino a secco, il luogo e le modalità con cui verranno messi in acqua;
 - indicazione, per ciascun natante, degli estremi dell'assicurazione per la responsabilità civile, se richiesta dalla normativa vigente;
 - copia del certificato d'uso del motore/dichiarazione di potenza del motore su modulo conforme al modello approvato dal ministero;
 - copia del certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti CE.Copia della dichiarazione, completata con l'assegnazione dei codici alfanumerici per ciascun natante e vistata dall'ente competente, dovrà essere conservata presso la sede operativa indicata nella dichiarazione ed esibita ad ogni controllo da parte del personale di vigilanza.
4. Al fine di evitare l'insorgere di nuovi adempimenti a carico degli operatori nautici, restano validi i codici alfanumerici riportati sulle targhe già emesse sulla base del previgente Registro delle Unità da Diporto per la Locazione e il Noleggio e gli enti competenti proseguono con la numerazione a partire dall'ultima targa emessa, mantenendo ciascun ente la composizione di codice alfanumerico già in uso.
5. L'inserimento nell'elenco ricognitivo e l'assegnazione del relativo codice alfanumerico identificativo sono effettuati senza oneri economici a carico dell'operatore nautico, sulla base di dichiarazione in carta semplice presentata dallo stesso agli enti competenti.
6. L'operatore nautico ha l'obbligo di provvedere a riportare a propria cura in modo visibile sullo scafo il codice alfanumerico assegnato, anche mediante l'apposizione di una targa.

7. Gli operatori comunicano, mediante dichiarazione, ogni eventuale variazione sopravvenuta dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al punto 3, come pure l'intervenuta cessione o cessazione dell'attività, entro 15 giorni dal suo verificarsi.

Facsimile di dichiarazione

Alla Provincia/Città Metropolitana/...(indicazione competente) di ...

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___/___/___

e residente a _____ in via/piazza _____

C.F. _____ legale appartenente alla Società/Ditta individuale _____ con sede legale a _____

Prov (___) in via/piazza _____ n° ___ tel. ___/___

e sede operativa a _____

Prov (___) in via/piazza _____ n° ___ tel. ___/___

cell ___/___ iscritta al n° _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____

_____ esercente l'attività di¹:

- NOLEGGIO
- LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO
- CENTRO DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO IN APPOGGIO AI PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti nei casi previsti dallo stesso DPR è punita dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76), sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che i natanti da diporto di seguito elencati saranno utilizzati per l'attività di²:

- noleggio
- locazione natanti da diporto
- quali unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo

con le modalità previste dalla d.g.r. 22 dicembre 1999, n. 47317 e s.m.i.

1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____

lunghezza in cm _____, larghezza in cm _____,

¹ Segnare le voci di interesse

² Segnare le voci di interesse

potenza massima del motore applicabile _____ CV/Kw,

n° max persone trasportabili _____

assicurazione scadenza _____

CIN _____

(compilazione riservata all'autorità competente)

Codice identificativo assegnato:

2. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____

lunghezza in cm _____, larghezza in cm _____,

potenza massima del motore applicabile _____ CV/Kw,

n° max persone trasportabili _____

assicurazione scadenza _____

CIN _____

(compilazione riservata all'autorità competente)

Codice identificativo assegnato:

3. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____

lunghezza in cm _____, larghezza in cm _____,

potenza massima del motore applicabile _____ CV/Kw,

n° max persone trasportabili _____

assicurazione scadenza _____

CIN _____

(compilazione riservata all'autorità competente)

Codice identificativo assegnato:

(ecc.)

Dichiara inoltre che:

- i natanti suindicati, se impiegati nell'attività di noleggio/appoggio alle immersioni, verranno condotti da personale messo a disposizione dall'impresa ed in possesso di idonea abilitazione al comando di unità da diporto;
- il luogo abituale di ormeggio dei natanti suindicati è nel Comune di _____ località/porto _____ (specificare se trattasi di area privata o di concessione demaniale, indicando gli estremi);
- il luogo abituale di attracco/deposito dei natanti in attesa di essere locati/noleggiati (se non coincide con l'ormeggio) è nel Comune di _____ località/ porto (specificare se trattasi di area privata o di concessione demaniale, indicando gli estremi);
- qualora gli stessi si trovino a secco, il luogo e le modalità con cui verranno messi in acqua sono i seguenti: _____.

Il sottoscritto si impegna a comunicare entro quindici giorni dal loro avverarsi sia le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati dichiarati nella presente, sia la cessazione o cessione dell'attività di diporto commerciale.

Si allegano:

- fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- fotocopia della dichiarazione di potenza del motore imbarcato;
- (in caso di nuova immissione in servizio) fotocopia della dichiarazione di conformità CE /(in caso di natante non nuovo da destinare al noleggio) fotocopia dichiarazione di idoneità al noleggio rilasciata da un organismo certificatore

_____ li _____

IL DICHIARANTE

NOTA: informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016

(spazio riservato all'ufficio per la vidimazione)

Registro di locazione e noleggio

Il locatore/noleggiatore deve indicare su un registro - che deve essere disponibile per le verifiche delle autorità competenti alla vigilanza e al controllo – il codice identificativo del natante noleggiato e/o locato, il giorno e l'ora di inizio e termine di detto utilizzo e le complete generalità di colui che prende in locazione o noleggio il natante. Il facsimile del registro è reso disponibile in versione stampabile sul sito internet degli enti competenti ed è quindi vidimato da tali enti dietro presentazione di copia cartacea stampata a cure e spese dell'operatore nautico. Il registro è tenuto presso la sede operativa del locatore/noleggiatore. Qualora l'operatore nautico eserciti sia l'attività di locazione che quella di noleggio, è prevista la tenuta di diversi registri per le due distinte attività.

Facsimile registro di locazione e noleggio

In prima pagina è riportata la seguente dicitura:

REGISTRO DI LOCAZIONE E NOLEGGIO

(D.g.r. 22 dicembre 1999, n. 47317 come modificata con D.g.r., n. ...)

Per l'esercizio dell'attività di _____

Operatore nautico: _____

Sede legale: _____

Sede operativa: _____

Seguono le pagine, numerate e da firmare e timbrare da parte dell'autorità vidimante, contenenti la seguente tabella:

nr	Cod. identificativo natante	Data e ora inizio	Data e ora fine	generalità noleggiatore/locatario	estremi patente nautica richiesta	note
----	-----------------------------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------

1						
2						
3						
Et						
c.						

In ultima pagina, la cui compilazione è riservata all'autorità vidimante, è riportata la seguente dicitura:

Il presente registro è composto da nr. ___ fogli, ognuno dei quali vidimato con il timbro dell'ufficio del _____, è rilasciato alla ditta/società _____

con sede legale _____, e sede operativa _____ P.IVA _____

in data _____

Il presente registro deve essere tenuto per ordine di data, di seguito senza interlinee o trasporti a margine, senza abrasioni e con gli spazi vuoti riempiti con linee a penna.

TIMBRO DELL'ENTE FIRMA

Disposizioni specifiche da verificare mediante la vigilanza

1. Sono vietati la locazione e il noleggio di natanti da diporto con condizioni meteorologiche avverse (vento forte, moto ondosso, temporali).
2. Per la locazione dei natanti a motore, il locatore è tenuto ad accertarsi che il conduttore sia in possesso dei requisiti di età e/o della patente nautica in corso di validità richiesti dalla normativa nazionale per la conduzione di tali unità.
3. Ferma restando la normativa vigente sui dispositivi di salvataggio da tenere obbligatoriamente a bordo dei natanti, il locatore/noleggiatore ha facoltà di richiedere al cliente apposita dichiarazione di capacità al nuoto, fornendo – in caso negativo – un numero adeguato di cinture di salvataggio da indossare.
4. Il locatore è tenuto ad informare il conduttore sulle vigenti norme di sicurezza relative all'utilizzo dei natanti da diporto, nonché sull'obbligo di rientrare immediatamente a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche.

5. *Il locatore deve tenere sempre pronta all'uso una idonea unità di assistenza, in grado di prestare un tempestivo soccorso alle unità locate ed a tutte le persone imbarcate. Il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza, previste dalla vigente normativa, ivi incluso un cavo di rimorchio. Detta unità dovrà essere a motore qualora le unità locate siano a motore.*
6. *Il locatore deve avere sempre disponibile, per le eventuali ulteriori esigenze della propria clientela, un numero di cinture di salvataggio e/o di salvagenti anulari con cime, sufficienti a coprire il fabbisogno di tutti i natanti disponibili, per il numero massimo di persone trasportabili, in caso d'impiego simultaneo degli stessi.*
7. *Per quanto concerne il noleggio, si richiamano gli obblighi e i limiti stabiliti dalla normativa nazionale in merito:*
 - *all'obbligo del noleggiatore di essere in possesso di patente nautica;*
 - *al numero di persone che è possibile imbarcare, in caso di noleggio, fissato in un numero massimo di dodici;*
 - *alla necessità di disporre per ciascun natante di un certificato di idoneità al noleggio in corso di validità.*
8. *Il contratto di locazione/noleggio di natanti deve essere redatto per iscritto; in alternativa può essere formalizzato mediante la ricevuta fiscale/fattura nella quale, devono essere chiaramente indicati:*
 - *la tipologia della prestazione (locazione o noleggio);*
 - *il numero identificativo dell'unità locata/noleggiata.*

Copia del contratto/ricevuta fiscale/fattura deve essere conservata a bordo, eccetto che nel caso di galleggianti di ridotte dimensioni e in tutti quei casi di assenza di spazi a bordo del natante dove sia possibile collocare il contratto in modo sicuro."